

REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2012

che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽²⁾ ha definito la versione di tale nomenclatura valida a decorrere dal 1º gennaio 2007.
- (2) Il Sud Sudan è divenuto uno Stato indipendente.
- (3) Le Antille olandesi sono state dissolte.
- (4) Saint-Barthélemy non appartiene più al territorio doganale dell'Unione europea.
- (5) È necessario prevedere un codice per le operazioni relative agli impianti in alto mare (piattaforme petrolifere, parchi eolici, cavi transoceanici).

- (6) La codifica alfabetica dei paesi e territori deve rispecchiare la vigente norma ISO alpha 2, nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione e con i bisogni statistici dell'Unione.
- (7) È quindi necessario stabilire una nuova versione della nomenclatura che tenga conto di questa evoluzione e dei cambiamenti che interessano alcuni codici.
- (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione e del commercio tra i suoi Stati membri valida dal 1º gennaio 2013 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1833/2006 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19.

